



TRIBUNALE DI ROVIGO

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Paola Di Francesco	Presidente
dott. Rosario Federico	Giudice
dott.ssa Pia Todisco	Giudice rel

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che, con ricorsi depositati il 27.1.2026, MARTIRI DI BORTOLIN MARIO E C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA, con sede legale in via Martiri della Resistenza n. 2983/25 in Costa di Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 0125177029, IMPRESA INDIVIDUALE BORTOLIN FRANCESCA, C.F. BRTFNC87C55H620C, con sede legale in via Martiri della Resistenza n. 2983/25 in Costa di Rovigo (RO), BORTOLIN MARIO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA, con sede legale in via Martiri della Resistenza n. 2983/25 in Costa di Rovigo (RO) C.F. e P.IVA 01171360298 e POJANE DI BORTOLIN MARIO E ALESSANDRO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA, con sede legale in via Martiri della Resistenza n. 2983/25 in Costa di Rovigo (RO) C.F. e P.IVA 00600060297, costituenti il “GRUPPO BORTOLIN” ai sensi dell’art. 2 lett. h) del CCII, hanno depositato una domanda ex art. 44 CCII con riserva di deposito della proposta, del piano o degli accordi, nonché della documentazione di cui all’art. 39, I e II comma, C.C.I con contestuale richiesta delle misure protettive di cui all’art. 54, II comma, primo e secondo periodo, CCII;

rilevato che con decreto depositato in data 2.2.2026 il Tribunale ha concesso il termine 60 giorni, eventualmente prorogabili fino ad altri 60 giorni, imponendo gli obblighi informativi periodici di cui all’art. 44, I comma, lett. c), CCII e nominando il Commissario Giudiziale;

rilevato che con decreto del 19.2.2026 il giudice delegato ha confermato le misure protettive richieste per 120 giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese;

considerato che con memoria depositata in data 1.4.2026 i ricorrenti hanno evidenziato l’insussistenza dei presupposti per richiedere la proroga del termine così come concesso;



considerato che, con istanza depositata in data 3.4.2026, il Commissario Giudiziale, a fronte della rilevata impossibilità di attuazione del piano di risanamento, ha richiesto la revoca delle misure protettive ex art. 55, V comma, CCII;

rilevato che all'udienza del 16.4.2026 i ricorrenti hanno espressamente rinunciato alla domanda proposta ex art. 44 CCII;

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del procedimento n.rg. 5-1/2026 e, per l'effetto, revoca le misure protettive confermate con decreto del 19.2.2026;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2026

Il Presidente

Paola Di Francesco

